

Consiglio, alla sua dichiarazione, che lo stato d'assedio è stato proclamato per garantire la città distrutta dall'invasione dei malfattori, mi permetta di osservare che senza lo stato d'assedio, se la divisione in squadre delle forze che le si offrivano da tutte le parti, fosse stata autorizzata, non solo per disseppellire la città, ma per guardarla da tutte le parti, non si sarebbe deplorato che, mentre si garantiva la città non facendo entrare i galantuomini per via di terra e per via di mare, la si lasciava libera ai malfattori della campagna. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma veda di venire allo articolo una buona volta, onorevole De Felice!...

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ho detto quello che dovevo, onorevole presidente del Consiglio. Prendo atto della sua esplicita dichiarazione, e l'assicuro che farà opera altamente civile, se farà durare il minor tempo possibile lo stato d'assedio. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (*Segni d'attenzione*). Devo premettere una dichiarazione in risposta all'onorevole De Felice, ed è questa: che lo stato d'assedio non è stato chiesto dall'autorità militare. Lo stato d'assedio mi è stato chiesto subito, all'indomani del disastro, dal prefetto di Messina, che mi ha telegrafato in questi termini: « Cominciano in larga scala i saccheggi ». (*Commenti*).

APRILE. Ed aveva ragione! (*Commenti*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Subito dopo la stessa domanda è stata fatta dai ministri che erano sul posto. (*Commenti*).

Ed aggiungo un'altra circostanza. Non era assolutamente possibile che si affidasse la tutela della pubblica sicurezza alle squadre che giungevano sul luogo. (*Vive approvazioni*).

Io domando all'onorevole De Felice: Supponga che fosse stato lei prefetto di Messina...

DEFELICE-GIUFFRIDA. Avrei salvato mezza Messina! (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Ma non interrompa!... La finisca una buona volta, onorevole De Felice!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Quando vedeva giungere una squadra, quale garanzia poteva avere in

essa, se era composta di persone che non conosceva? (*Vive approvazioni*). Evidentemente, la pubblica sicurezza doveva essere affidata a corpi organizzati; senza di questi nessuno può assumere la grave responsabilità della tutela di una città distrutta per intero. (*Vive approvazioni*).

Ripeto che lo stato d'assedio non durerà, se non quanto è necessario strettamente per la tutela della proprietà e della vita delle persone che si trovano colà. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo sesto.

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Il Governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, che siano fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti benefici:

1° l'esenzione dalla imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione;

2° la concessione ai privati e agli istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, da parte delle Casse di risparmio, degli istituti di credito fondiario e degli istituti ordinari e cooperativi di credito, di mutui ipotecari al saggio d'interesse non superiore al 4 per cento, ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato, che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo, per tener sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, supera lire 5000 dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni con-